

UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI, PER MISSIONI E TRASFERTE AUTORIZZATE. PROVVEDIMENTI**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", il quale prevede dei tagli alla spesa pubblica ed una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione, aggiornando ed integrando alcuni aspetti specifici precedentemente disciplinati da apposita normativa, anche in riferimento all'utilizzo dei mezzi propri da parte dei pubblici dipendenti;

Richiamati:

- ✚ l'articolo 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 2010 a mente del quale dalla data del 31/05/2010 (di entrata in vigore del Decreto Legge 78/2010 come successivamente convertito con legge) gli articoli 15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi";
- ✚ l'articolo 15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- ✚ l'articolo 8 della Legge 417 del 26 Luglio 1978;
- ✚ l'articolo 41, comma 4, del C.C.N.L. del 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali;

Ricordato come il quarto periodo del comma 12 del sopra citato art. 6 D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 esclude l'applicazione della normativa in parola al personale adibito a funzioni ispettive;

Preso atto, a tal proposito, della Circolare n. 36 in data 22 ottobre 2010 della Ragioneria Generale dello Stato la quale comunque chiarisce come la sopra menzionata esclusione sia consentita sempreché vengano rispettati "...i principi di contenimento della spesa...", per la qual cosa si deve garantire l'impiego del mezzo proprio del dipendente "solo nei casi in cui detta scelta sia imposta" dall'impossibilità di utilizzare mezzi pubblici o se si dovessero affrontare spese di vitto e alloggio "e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso";

Atteso che, come osservato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la delibera n. 949 del 12/10/2010 a supporto della corretta applicazione della nuova normativa di cui sopra, non risulta abrogato l'art. 9 della L. 417/1978 secondo cui "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";

Atteso che peraltro la L. 122/2010 ha lasciato in vita l'articolo 12 della Legge 836/1973 il quale recita:

"Art. 12 - Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

- prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;
- seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata, spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,

è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimenti del personale civile e militare in servizio all'estero. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, una indennità di L. 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 62 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori dall'ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta”.

Rilevato come, sempre la sopra citata Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, sottolinei che: “In termini esplicativi, a parere di questa Sezione, la disposizione da ultimo richiamata continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione. Infatti, il quadro normativo innanzi delineato attiene ai casi di autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, funzionale ad un più agevole spostamento sul territorio del soggetto interessato.

A diversa logica rispondono le ipotesi nelle quali l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente è funzionale all'organizzazione del servizio e risponde perciò a finalità proprie dell'amministrazione di assicurare particolari esigenze di servizio non conseguibili o più difficilmente conseguibili con diverse modalità organizzative.

In queste ipotesi la spesa conseguente all'uso del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa del personale, ma più propriamente alla natura delle pubbliche amministrazioni, la cui attività deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento, costituzionalmente sanciti.

In quest'ottica, il rimborso spese al dipendente, quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

In via conclusiva, pertanto, pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del D.L. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali.

Pertanto, in vigenza dell'art. 9 della Legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento;

Ricordato che nei medesimi termini si è espressa la sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, la quale, con deliberazione 92/2010/par del 24/11/2010, ha ritenuto che l'utilizzo del mezzo proprio vada autorizzato in tutte quelle occasioni nelle quali sia prioritaria l'esigenza di consentire l'espletamento del servizio e l'uso del mezzo pubblico non risulti conveniente (in termini di orari e di tempi);

Considerato che:

- ✚ la nuova disciplina è stata introdotta al fine di contenere la spesa pubblica;
- ✚ il servizio pubblico può non essere presente o il suo utilizzo non risulta comunque economicamente vantaggioso per via dell'organizzazione dello stesso sul territorio e della peculiarità delle reti infrastrutturali che caratterizzano il contesto locale e regionale;

✚ non consentire l'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio ai dipendenti comporterebbe l'incremento del parco auto del Comune o il ricorso a servizi di noleggio auto con conducente con costi certamente superiori rispetto all'autorizzazione al dipendente all'uso del mezzo proprio, contravvenendo pertanto alle finalità sopra richiamate della vigente disciplina;

Ritenuto che nonostante la complessità interpretativa dell'assetto normativo in questione, alla luce delle attuali disquisizioni dottrinali in corso, sia necessario regolamentare giusto atto formale, la materia delle missioni e delle trasferte dei dipendenti dell'ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti dalla data del 31/05/2010, fino a quando non intervengano diverse disposizioni normative contrarie e nelle more del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in merito alla questione e quindi di un parere conforme ed univoco;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii, recante: "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii, recante: "Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento comunale sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi";

Visto i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto Regioni – Autonomie Locali;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii.;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto che ai sensi dell'art, 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il Disciplinare formulato in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell'Ente, disciplinando l'utilizzo del mezzo proprio in caso di missione regolarmente autorizzata, documento che allegato sub a) alla presente proposta deliberativa di questa costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che l'applicazione del Disciplinare in parola regolerà le spese sostenute dalla data odierna e quelle che interverranno fino ad una nuova diversa disciplina;
3. di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina regolamentare introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione;
4. di demandare al Responsabile Servizio Personale l'adozione di ogni altro atto consequenziale alla presente deliberazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.